

San Zeno Naviglio, 05-02-2021

**Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del
Mare**

DIREZIONE GENERALE PER LA
CRESCITA SOSTENIBILE
E LA QUALITA' DELLO SVILUPPO
DIVISIONE V – SISTEMI DI
VALUTAZIONE AMBIENTALE
Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147
Roma Tel. 06-57225074 – 5070 – e-
mail: CRESS-5@minambiente.it
e-mail PEC:
CRESS@PEC.minambiente.it

**Alla Commissione tecnica di verifica
dell'impatto ambientale VIA – VAS**

Via Cristoforo Colombo, 44
00147 – Roma
ctva@pec.minambiente.it

Oggetto: [ID_VIP: 4277] Procedimento VIA nell'ambito del provvedimento unico ambientale ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., relativo al progetto "Centrale termoelettrica nel comune di Nave (BS) - Impianto Peaker per il bilanciamento delle rete elettrica". Proponente: società Duferco Sviluppo S.p.A.

Comunicazione ex art. 10-bis della legge 241/1990 e ss.mm.ii. di non procedibilità dell'istanza pervenuta in data 04-12-20 prot. 0101397. Osservazioni ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990 a seguito della nostra comunicazione con richiesta di estensione della tempistica di 60 gg inviata in data 09/12/20.

Come anticipato nella nostra comunicazione del 09-12-20, con la presente intendiamo presentare opportune osservazioni in merito alla comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990, pervenuta alla Società mediante PEC in data 04-12-20 con la quale si rileva che la Commissione nel parere n. 18 del 10.11.20 della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS (prot. 03631 del 13-11-20) ha accertato che il progetto, per localizzazione e in ragione degli impatti, presenterebbe alcune presunte criticità sotto il profilo ambientale e sanitario, più precisamente:

- 1) La qualità dell'aria sarebbe caratterizzata da superamenti dei limiti di legge e dei valori indicati dall'OMS e ciò sarebbe causa certa di eccessi di rischi per la salute dei cittadini residenti. L'area di interesse inoltre sarebbe caratterizzata da elevata densità di emissioni di PM10, NOX e COV e da una situazione meteorologica avversa per la dispersione degli inquinanti e per le quali non sarebbe sostenibile alcun incremento delle emissioni di inquinanti in atmosfera.

A tale proposito si rileva quanto segue:

Premesso che le considerazioni di cui sopra tengono conto dei valori di concentrazione degli inquinanti misurati da centraline della Rete Regionale di Qualità dell'Aria poste a notevole distanza dal sito in esame nel contesto dell'agglomerato urbano di Brescia, la nostra società ha incaricato un Laboratorio chimico per l'effettuazione di n. 2 campagne di monitoraggio della qualità dell'aria in corrispondenza dei punti attesi di massima ricaduta per i recettori sensibili ("lavoratori" e "bambini" presso Nave nel periodo 9 – 22 luglio 2020; e "residenti" presso San Gallo di Botticino, nel periodo 24 luglio – 6 agosto 2020). Le relazioni descrittive degli esiti di tali campagne si allegano alla presente (**Allegati 1 e 2**).

Contestualmente, ARPA ha effettuato una analoga campagna di monitoraggio della qualità dell'aria presso il sito di Nave nel periodo 09 luglio 2020 – 12 agosto 2020 (**Allegato 3**), i cui esiti hanno mostrato per tutta la durata della campagna di rilevamento valori di concentrazione degli inquinanti di riferimento (NO₂, CO e particolato) sempre ampiamente conformi ai limiti di legge stabiliti dalla normativa vigente in tema di qualità dell'aria (D.Lgs. 155/2010).

I valori di concentrazione misurati dalla stazione mobile ARPA a Nave risultano inoltre significativamente inferiori rispetto a quelli misurati nel medesimo intervallo di tempo dalle centraline fisse della Rete Regionale di Qualità dell'Aria gestite dalla stessa ARPA e posizionate nell'abitato di Brescia, alle quali si fa riferimento per dare evidenza della qualità dell'aria nell'area di interesse.

In sintesi, le conclusioni riportate nella relazione ARPA relativa alla postazione di Nave, per quanto di interesse, mettono in evidenza che:

- Sulla base di quanto monitorato, presso il sito di misura si osservano in media concentrazioni di CO leggermente superiori alla media lombarda ma comunque prossime al limite di rilevabilità strumentale, concentrazioni di NO₂ inferiori ai valori medi lombardi. Tutti questi inquinanti risultano comunque abbondantemente inferiori rispetto ai valori riferimento limite stabiliti dalla norma.

- Le concentrazioni di PM10 rilevate a Nave risultano simili alla media delle analoghe concentrazioni misurate presso le altre postazioni della rete lombarda.

Nella relazione in **Allegato 4** sono riportate valutazioni in merito agli esiti delle campagne effettuate da Duferco nelle postazioni di Nave e San Gallo di Botticino, confrontando i risultati con quelli ottenuti da ARPA e sopra sintetizzati: gli esiti delle campagne di monitoraggio effettuate dalla scrivente risultano del tutto coerenti con quelli effettuati da ARPA, con alcuni approfondimenti specifici sugli inquinanti di interesse che mettono in evidenza quanto segue:

- i dati di qualità dell'aria relativi al biossido di azoto hanno mostrato per tutta la durata della campagna di rilevamento valori di concentrazione in termini di NO₂ sempre conformi ai limiti di legge e significativamente inferiori rispetto a quelli misurati dalle centraline della Rete Regionale di qualità dell'aria.
- i dati di qualità dell'aria relativi al monossido di carbonio hanno mostrato per tutta la durata della campagna di rilevamento valori di concentrazione prossimi al limite di rilevabilità strumentale.
- i dati di qualità dell'aria relativi al PM10 hanno mostrato per tutta la durata della campagna di rilevamento valori di concentrazione sempre conformi ai limiti di legge, con un trend analogo e valori assoluti in media dello stesso ordine di grandezza di quello delle stazioni della Rete Regionale di qualità dell'aria, e che generalmente presentano una differenza di concentrazione più marcata (inferiore) in corrispondenza di valori "di picco".

Nel complesso, le concentrazioni degli inquinanti rilevati nelle postazioni di Nave e di Botticino (località San Gallo), **non evidenziano criticità locali particolari**.

- 2) La commissione ha inoltre rilevato che lo stato di salute ante operam della popolazione mostra eccessi sia di mortalità che di ricoveri nell'insieme dei comuni per diverse patologie, tra cui alcune correlate dalla letteratura scientifica all'esposizione agli inquinanti atmosferici per cui non vengono rispettati i limiti normativi ed emessi anche dall'impianto in progetto.

Rispetto allo stato della salute, le campagne svolte nel 2020, di cui al punto precedente, hanno evidenziato che i livelli di inquinanti riscontrati sono inferiori a quelli assunti nell'ambito dello studio di Valutazione di Impatto Sanitario, redatto da Studio Sanitas nell'ottobre 2019; questo conferma la cautelatività delle assunzioni ivi contenute e, di conseguenza, la correttezza

delle conclusioni: **l'impatto sanitario associato al progetto per la componente atmosfera risulta non significativo.**

In ogni caso, la nostra azienda ha provveduto a richiedere una integrazione della relazione sanitaria che chiarisca ogni punto contenuto nel parere della commissione tecnica VIA n. 18 del 10.11.20 e che si allega (**Allegato 5**).

- 3) La commissione ha rilevato che : "l'impianto proposto ricade, come evidenziato nella nota prot. 7117/DVA del 20/03/2019 della Regione Lombardia, nella zona classificata "Fascia 1" dove non "può essere autorizzata la costruzione e l'esercizio di nuovi impianti dedicati unicamente alla produzione di energia elettrica per scopi commerciali... E' utile infine ricordare che tale vincolo - introdotto già con l'allegato C alla precedente d.g.r. 7/6501/2001 e attualmente espressamente richiamato nel piano regionale degli interventi per la qualità dell'aria (PRIA), approvato con d.g.r. 10/593 del 6/9/2013 e nel successivo aggiornamento avvenuto con d.g.r. 11/449 del 2/8/2018 - si pone l'obiettivo di limitare - stante anche il livello di "saturazione" della potenzialità termoelettrica installata sul territorio regionale - l'installazione di nuovi impianti di produzione di energia elettrica da fonti fossili, se non attraverso l'ottimizzazione del ciclo termico (cogenerazione/teleriscaldamento) o per il soddisfacimento delle esigenze dello stesso proponente (autoproduzione)".

A tale proposito si osserva che il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 di attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, all'articolo 1, comma 4, lettera c) stabilisce che il decreto si fonda, fra gli altri, sul principio per cui:

"la zonizzazione dell'intero territorio nazionale è il presupposto su cui si organizza l'attività di valutazione della qualità dell'aria ambiente. A seguito della zonizzazione del territorio, ciascuna zona o agglomerato è classificata allo scopo di individuare le modalità di valutazione mediante misurazioni e mediante altre tecniche in conformità alle disposizioni del presente decreto."

Si definisce come zona "una parte del territorio nazionale delimitata ... ai fini della valutazione e della gestione della qualità dell'aria ambiente" e si intende per agglomerato "la zona costituita da un'area urbana o da un insieme di aree urbane che distano tra loro non più di qualche chilometro ...".

L'articolo 3 del decreto legislativo n. 155/2010 stabilisce che

- 1. l'intero territorio nazionale è suddiviso in zone e agglomerati da classificare ai fini della valutazione della qualità dell'aria ambiente.*
- 2. alla zonizzazione provvedono le regioni e le province autonome sulla base dei criteri indicati nell'appendice I. La zonizzazione è riesaminata in caso di variazione dei presupposti su cui è basata ai sensi dell'appendice I. Per il riesame di ciascuna zonizzazione in atto alla*

data di entrata in vigore del presente decreto il progetto di zonizzazione e di classificazione di cui al comma 3 è presentato entro i successivi quattro mesi.

La Regione Lombardia ha provveduto alla zonizzazione del proprio territorio mediante la deliberazione di Giunta Regionale 30 novembre 2011 n. 2605.

L'intero territorio comunale di Nave è stato inserito nell'agglomerato di Brescia.

L'articolo 4 del decreto legislativo n. 155/2010, che è intitolato "Classificazione di zone e agglomerati ai fini della valutazione della qualità dell'aria ambiente" prevede che alla classificazione delle zone e degli agglomerati provvedono le regioni e le province autonome.

"Ai fini della valutazione della qualità dell'aria, la classificazione delle zone e degli agglomerati è effettuata, per ciascun inquinante di cui all'articolo 1, comma 2, sulla base delle soglie di valutazione superiori e inferiori previste dall'allegato II, sezione I, (allegato quale documento 1 ndr) e secondo la procedura prevista dall'allegato II, sezione II." (Comma 1).

Al comma 2, peraltro,

"la classificazione delle zone e degli agglomerati è riesaminata almeno ogni cinque anni e, comunque, in caso di significative modifiche delle attività che incidono sulle concentrazioni nell'aria ambiente degli inquinanti di cui all'articolo 1, comma 2."

Dal che deriva che la classificazione dell'agglomerato di Brescia doveva essere sicuramente riesaminata a far tempo dal 6 dicembre 2016 ed, in tale contesto, riconsiderato l'accorpamento di Nave all'Agglomerato di Brescia, valutati opportunamente i dati della campagna di misura effettuata da Arpa i cui risultati sono allineati a quella effettuata su nostro incarico.

Si sottolinea, sempre a proposito della zonizzazione, come la deliberazione di Giunta Regionale 6 agosto 2012 n. 3934 (vale a dire il provvedimento amministrativo nel quale sarebbe contenuto il presupposto per sostenere il legittimo diniego alla realizzazione della centrale peaker) risulta approvata sull'espresso richiamo della classificazione delle zone operata dalla Giunta regionale nel 2011 che risulta oggi non più attuale ed applicabile in quanto mai riesaminata.

L'ultimo capoverso del capitolo 5 della deliberazione di giunta regionale, infatti, dice chiaramente che

"inoltre in funzione delle zone ("Fascia 1" e Fascia 2", come definite al Cap. 3) in cui è stato suddiviso il territorio regionale, dovranno essere rispettati i criteri localizzativi di seguito riportati". Ribadiamo come il capitolo 3 definisca come Fascia 1 (ex "area critica") quella porzione di territorio regionale corrispondente agli agglomerati di Milano, Brescia e Bergamo, la cui individuazione e classificazione avrebbe dovuto essere, come detto, riesaminata già tre anni or sono, e siamo pertanto dell'opinione che il divieto di localizzazione di nuovi impianti sia ormai irrimediabilmente privo della base

giuridica che lo "sosteneva" al momento della sua introduzione, vale a dire la superata zonizzazione operata dalla Regione nel 2011.

Con deliberazione di Giunta 2 agosto 2018 n. 449, la Regione Lombardia ha disposto l'approvazione del Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'Aria - PRIA.

Al capitolo 3 di detto provvedimento riguardante il "*Quadro conoscitivo sullo stato della qualità dell'aria e delle emissioni in atmosfera*", paragrafo 3.1 "*SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO AI FINI DELLA QUALITÀ DELL'ARIA*" si legge

"In attuazione di quanto previsto dalla direttiva europea 2008/50/CE il Decreto legislativo 155 del 2010 ha stabilito la necessità di suddividere il territorio in zone e agglomerati sui quali svolgere l'attività di misura e poter valutare il rispetto dei valori obiettivo e dei valori limite.

La norma ha definito che le regioni e le province autonome provvedano a sviluppare la zonizzazione del proprio territorio ai fini della valutazione della qualità dell'aria ambiente o ad un suo riesame, nel caso sia già vigente, per consentire l'adeguamento ai criteri indicati nel decreto legislativo.

Con la delibera di Giunta regionale n. 2605 del 30 novembre 2011 Regione Lombardia ha messo in atto tale disposizione approvando la nuova zonizzazione e revocando la precedente (DGR n. 5290 del 2007 e s.m.i).

Non essendo intervenuti elementi di modifica normativi, delle condizioni regionali di riferimento e non sussistendo diversi obblighi di aggiornamento, si conferma la zonizzazione in atto. Ciò in palese contrasto con l'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 155/2010 ove si stabilisce che la classificazione degli agglomerati deve essere riesaminata almeno ogni cinque anni. Si ritiene che, in conformità al principio che dispone l'obbligo di motivazione, non possa essere sufficiente una mera presa d'atto della mancanza di novità legislative, equivalendo la stessa ad una assoluta carenza motivazionale.

Deve considerarsi, inoltre, che al riesame (almeno) quinquennale della zonizzazione territoriale, si applica la Sezione II dell'allegato II del decreto legislativo, a mente della quale

"il superamento delle soglie di valutazione superiore e delle soglie di valutazione inferiore deve essere determinato in base alle concentrazioni degli inquinanti nell'aria ambiente nei cinque anni civili precedenti. Il superamento si realizza se la soglia di valutazione è stata superata in almeno tre sui cinque anni civili precedenti.

I dati relativi ai precedenti anni civili derivano dalla valutazione effettuata ai sensi dell'articolo 5. Se tuttavia non si dispone di dati sufficienti per i cinque anni precedenti, il superamento deve essere determinato mediante una combinazione di campagne di misurazione di breve durata, da effettuare nel periodo dell'anno e nei luoghi in cui si potrebbero registrare i massimi livelli di inquinamento, e tecniche di modellizzazione, utilizzando a tal fine anche le informazioni ricavate dagli inventari delle emissioni."

In proposito, infine, non pare superfluo ricordare, che l'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 155 stabilisce che

"Lo Stato, le regioni e le province autonome elaborano i rispettivi scenari energetici e dei livelli delle attività produttive, con proiezione agli anni in riferimento ai quali lo Stato provvede a scalare l'inventario nazionale su base provinciale e, sulla base di questi, elaborano i rispettivi scenari emissivi. Gli scenari energetici e dei livelli delle attività produttive si riferiscono alle principali attività produttive responsabili di emissioni di sostanze inquinanti in atmosfera, ai più importanti fattori che determinano la crescita economica dei principali settori, come l'energia, l'industria, i trasporti, il riscaldamento civile, l'agricoltura, e che determinano i consumi energetici e le emissioni in atmosfera, individuati nell'appendice IV, parte II. L'ISPRA elabora lo scenario energetico e dei livelli delle attività produttive nazionale e provvede a scolarlo su base regionale e, sulla base di tale scenario, l'ENEA elabora, secondo la metodologia a tali fini sviluppata a livello comunitario, lo scenario emissivo nazionale. Le regioni e le province autonome armonizzano i propri scenari con le rispettive disaggregazioni su base regionale dello scenario nazionale sulla base degli indirizzi espressi dal Coordinamento di cui all'articolo 20. Le regioni e le province autonome assicurano la coerenza tra gli scenari elaborati ai sensi del presente comma e gli strumenti di pianificazione e programmazione previsti in altri settori, quali, per esempio, l'energia, i trasporti, l'agricoltura."

Ebbene, la giunta regionale lombarda, con deliberazione 12 agosto 2015 n. 3706 ha approvato il Programma Energetico Ambientale Regionale (PEAR) integrato con la VAS, il quale, come noto, riconosce di pubblico interesse la produzione di energia da fonti rinnovabili a supporto della quale l'impianto peaker sarebbe deputato e pertanto di **INTERESSE PUBBLICO**.

Ci pare, dunque, fondatamente sostenibile la pretesa di un adeguamento della zonizzazione e dei limiti di localizzazione risalenti al 2011/2012 ad uno strumento di pianificazione di così ampia rilevanza quale il PEAR.

L'articolo 30, commi 2, - 2 bis, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 stabilisce che

2. Il PEAR, integrato con la valutazione ambientale di cui all'articolo 1, comma 8, contiene previsioni per un periodo quinquennale e può essere aggiornato con frequenza annuale.

2-bis. La Giunta regionale provvede affinché il PEAR:

a) recepisca gli obiettivi di copertura da fonti energetiche rinnovabili sul consumo finale lordo di energia, definiti nel decreto ministeriale di cui all'articolo 37 comma 6 del D.lgs. 28/2011;

b) incrementi di almeno il 50 per cento gli obiettivi relativi alla copertura da fonti energetiche rinnovabili di origine termica, fotovoltaica e da biogas sul consumo finale lordo di energia, da raggiungere entro il 2020.

Rimaniamo pertanto convinti che non si possa sostenere con ragione che il vetusto divieto localizzativo del 2012 collida con l'obiettivo che la Regione si è prefissata con atti conseguenti.

Ribadiamo inoltre che l'interesse pubblico di tale impianto è stato confermato dalla stessa Terna la quale, nella sua nota di risposta ad una nostra richiesta di chiarimento, inoltrata con le integrazioni del novembre 2019, evidenzia come **al sistema elettrico nazionale sia necessaria la tipologia di impianto in progetto per assicurare servizi di rete cruciali di riserva, bilanciamento e regolazione dei nuovi impianti peakers, in quanto risorse pregiate utili alla gestione del sistema elettrico nazionale.**

In ultimo va sottolineato che l'impianto peaker di cui si tratta **sia inserito in un più ampio progetto di riqualificazione industriale e ne costituisca essenziale presupposto come viene precisato nel prosieguo.**

- 4) Rispetto a quanto osservato dalla Commissione, la quale rileva che "le informazioni fornite dal proponente non consentono di escludere od elidere la presenza di impatti significativi sull'ambiente", si intende integrare la documentazione allegando la Relazione geologica-geotecnica (**Allegato 6**). Tuttavia si osserva che ogni informazione sulla componente suolo e sottosuolo è stata fornita nel quadro ambientale di cui ai documenti consegnati, per i quali la Commissione precedente che ha già richiesto - con nota n.8987/DVA del 08/04/19 - integrazioni e chiarimenti; successivamente a tali allegazioni **non è stata poi contestata** alcuna lacuna o carenza documentale.

Peraltro la relazione allegata contiene elementi sull'assetto stratigrafico del sito di intervento, informazioni sul comportamento geomeccanico sia statico sia dinamico delle unità litologiche.

Va inoltre evidenziato che la realizzazione del nuovo impianto peaker è prevista **sull'area di un capannone già esistente del sito siderurgico di Nave**; i carichi sulle fondazioni del capannone, indotte dalla peaker, sono analoghi a quelli già considerati per un capannone di stoccaggio di prodotti siderurgici dotato di carroponte.

Non vi è, quindi, un incremento di carico sul sottosuolo.

- 5) Rispetto alle acque superficiali e sotterranee, gli impatti valutati dalla proponente risultano scarsamente significativi; infatti, sulla base dell'imponente monitoraggio svolto nell'insediamento IPPC in relazione alle attività svolte in sito, non risultano agli atti elementi di criticità nell'area a vocazione industriale da oltre cento anni.

In ragione della proposta di compensazione illustrata al successivo punto che prevede di sostituire reparti produttivi dello stabilimento siderurgico,

specificatamente la linea produzione vergella, con la centrale in argomento, l'emungimento delle acque dell'intero stabilimento sarà drasticamente ridotto: lo stabilimento produttivo oggi in esercizio prevede l'emungimento di circa 600.000 mc/anno dai pozzi esistenti contro un quantitativo max futuro di 252.000 mc/anno di cui 28.200 mc/anno previsti per la centrale.

- 6) Rispetto alla mancata definizione della stima dell'esposizione della popolazione a campi magnetici a 50Hz si osserva che **la documentazione già consegnata contiene tutte le informazioni richieste**, tuttavia si produce una revisione di quanto già consegnato (**Allegato 7**) e si evidenzia che l'autore è il Prof. Ing. Paolo Pinceti dell'Università di Genova che ha firmato il documento. Inoltre si evidenzia che, con le correnti in gioco, **non esiste alcun punto intorno all'elettrodotto dove i campi magnetici sono superiori a 3 microT**.
- 7) Rispetto alle osservazioni presentate nel parere della Commissione, relativamente alla componente Rumore, si allega una integrazione al documento presentato che chiarisce gli aspetti evidenziati (**Allegato 8**), nonché una esplicitazione della valutazione della componente rumore per la fase di cantiere (**Allegato 9**).
- 8) Rispetto alla all'asserita rilevanza delle emissioni dell'impianto peakers rispetto a territori e/o siti ritenuti significativi per produzioni tipiche (IGT Ronchi di Brescia), possiamo in primo luogo rilevare la genericità e opinabilità delle considerazioni operate dalla Commissioni.

Tuttavia, partendo dalla considerazione della Commissione, a nostro parere anch'essa soggettiva e generica, cioè che le emissioni in atmosfera dell'impianto proposto si sommerebbero a quelle dell'impianto esistente, asseritamente determinando possibili ripercussioni sull'ambiente, si dichiara la disponibilità della richiedente ad accettare – quale condizione posta dalla Commissione per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura del nuovo impianto - **la fissazione di un termine per operare la chiusura definitiva del forno treno vergella (gestito da medesimo proponente)** in maniera tale che **la totalità degli inquinanti (NOx) nelle emissioni in atmosfera dell'intero insediamento produttivo SIANO DECISAMENTE INFERIORI rispetto alla situazione autorizzata esistente.**

Nel successivo capitolo si illustra tale intervento di compensazione CHE PERMETTE una vera e propria **riconversione** di parte dello stabilimento siderurgico attuale.

INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE

Nel parere n. 18 del 10.11.20, la commissione Tecnica VIA ha valutato che gli interventi previsti di mitigazione e compensazione, ed anche i monitoraggi proposti, sarebbero insufficienti a fronteggiare gli impatti e il peso dell'opera e dei suoi effetti sul territorio e sulle componenti oggetto della presente valutazione.

A tale proposito l'azienda intende con la presente proporre - nell'ipotesi di favorevole accoglimento dell'istanza - di compensare le emissioni della nuova centrale procedendo, entro termine da definirsi, alla chiusura definitiva del reparto di produzione della Vergella.

Tale sostanziale modifica dell'attuale assetto, sarà tangibilmente migliorativa in quanto porterà ad una **RIDUZIONE** delle emissioni globali annuali dello stabilimento così come autorizzato.

In particolare si osserva che lo stabilimento di Nave è autorizzato alle seguenti produzioni:

N° d'ordine attività	Prodotto	Capacità produttiva di progetto		Capacità produttiva di esercizio	
		t/anno	t/ora	t/anno	t/ora
1.1	Profilati (Travi)	452.000	70	400.000	62
1.2	Vergelle	330.000	55	300.000	50
2	Reti elettrosaldate	120.000	30	100.000	25

E risultano autorizzate le seguenti emissioni:

Id. punto di emissione	Provenienza	Descrizione impianto	Inquinanti	Sistemi di abbattimento
E1	M1	Forno di riscaldamento per treno profilati	NO _x	-
			SO _x	
E2	M2	Forno di riscaldamento per treno vergella	NO _x	-
			SO _x	
E3	M3	Impianto di laminazione a freddo	PTS	Filtri a maniche

E4	M4	Impianto reti	PTS	Filtri a maniche
-----------	-----------	---------------	-----	------------------

La proposta di compensazione prevede la chiusura del reparto di produzione di vergella a cui corrisponde l'emissione E2 (in rosso). Le caratteristiche delle emissioni e relativi limiti sono riportate nella tabella seguente:

Impianto	E _i	Portata massima autorizzata (Nm ³ /h)	Inquinanti	Valori limite (mg/Nm ³)
(M1) Forno di riscaldamento per treno profilati	E1	70.000	PTS	5
			NO _x	400
			SO _x	100**
(M2) Forno di riscaldamento per treno vergella	E2	50.000	PTS	5
			NO _x	400
			SO _x	100**
(M3) Impianto reti a freddo	E3	3500	PTS (materiale particellare e/o nebbie oleose)	10
			IPA *	0,01
(M4) Impianto reti a caldo	E4	3500	PTS (materiale particellare e/o nebbie oleose)	10
			IPA *	0,01

Lo stabilimento post modifica potrebbe avere la seguente configurazione emissiva (i valori per le emissioni della centrale sono quelle previste dal PIC approvato nella conferenza dei servizi AIA del 09/07/2019):

EMISSIONE	PROVENIENZA		PORTATA [Nm ³ /h]	DURATA [h/anno]	INQUINANTI	VALORE LIMITE [mg/Nm ³]
	Sigla	Descrizione				
E1	M1	Forno di riscaldamento per treno profilati	70.000	7600	PTS	5
					NO _x	400
					SO _x	100**
E2	M2	Forno di riscaldamento per vergella	50.000	7600	PTS	5
					NO _x	400

					SO _x	100**
E3	M3	Impianto di laminazione a freddo	3.500	7600	PTS (materiale particellare e/o nebbie oleose)	10
					IPA	0,01
E4	M4	Impianto reti a caldo	3.500	24	PTS (materiale particellare e/o nebbie oleose)	10
					IPA	0,01
E5	M5	Molatrice	5.200	8	PTS	10
E7	M7	Rettifica	180	8	PTS	10
E6	M6	Pantografo ossitaglio	5.600	variabile	PTS	10
E8	M8	Impianto scorie (non autorizzato)	∕	∕	PTS	∕
E9	M10	Peakers 1	450.000	800	NOx	15
					CO	5
					NH3	3
E10	M11	Peakers 2	450.000	800	NOx	15
					CO	5
					NH3	3

A fronte della definitiva chiusura del treno vergella con la realizzazione della centrale in argomento, si "sostituirà" la produzione di 152 ton anno di NOX generate (E2) con 10,8 ton NOX generate dalle due nuove emissioni della centrale.

Per l'emungimento delle acque sotterranee la sostituzione della produzione siderurgica con la centrale comporterà il passaggio da un consumo di circa 600.000 mc/anno ad un consumo massimo di 252.000 mc/anno di cui solo 28.200 mc/anno per produzione di energia elettrica.

Rispetto al piano di monitoraggio si rimanda al PDM approvato nella conferenza del 09/07/2019, in quanto comprensivo delle valutazioni specifiche sulle tecnologie utilizzate e i riferimenti previsti dalle BREF di settore.

Conclusioni

In via preliminare, Duferco Sviluppo Spa intende rimarcare a codesto Ministero che la nota redatta ai sensi del 10 bis, non prende atto, nemmeno negli atti presupposti, della procedura espletata per l'AIA da codesto medesimo Ministero; infatti, il progetto così come depositato, è stato oggetto di una istruttoria tecnica di AIA effettuata dalla Commissione istruttoria per l'AIA-IPPC che, con nota del 24/05/2019, prot. n. CIPPC 976, ha reso il Parere istruttorio conclusivo relativo al progetto in argomento; inoltre, in data 09-07-2019, si è svolta la conferenza dei servizi che è si è conclusa **con parere favorevole con prescrizioni**. (Verbale conferenza dei servizi DVA U. 0017793.10-07-2019).

La scrivente società ritiene che le motivazioni espresse nel parere della Commissione VIA non siano condivisibili ed in ogni caso siano superabili in quanto ha fornito chiarimenti e dati atti ad eliminare gli elementi di incertezza espressi nel parere della commissione VIA.

Si rammenta inoltre che alcuni aspetti ritenuti carenti **NON risultano essere stati oggetto di puntuale richiesta della precedente Commissione che ha esaminato la documentazione presentata dal proponente nel 2018**.

Per quanto riguarda la componente sanitaria, in allegato alla presente (**Allegato 5**), si fornisce ogni chiarimento necessario.

Per quanto attiene gli interventi di mitigazione e compensazione, come illustrato precedentemente, la nostra società propone di **rinunciare all'esercizio del forno treno vergella** presente nel medesimo stabilimento produttivo in maniera tale da sostituire, in parte, l'attività esistente con la nuova attività della centrale. La nuova impresa di produzione **non risulterà attività aggiuntiva ma sostitutiva** e permetterà una sostanziale riduzione delle emissioni globali annue di NOx del 40,46% ed una riduzione di consumi idrici annuali del 58 %.

Tale proposta di "sostituzione di impianti" comporterà **un miglioramento ambientale** rispetto alla situazione autorizzata esistente e, considerata a la crescente necessità di utilizzo di energie rinnovabili, rappresenterà **un intervento in linea** con le recenti disposizioni della Comunità europea fortemente volute ed incentivate anche dal nostro Paese.

A disposizione per eventuali ulteriori approfondimenti si porgono Cordiali Saluti.

DUFERCO SVILUPPO S.P.A.

Massimo Rolandi

Allegati:

Allegato 1: Monitoraggio qualità dell'aria Botticino

Allegato 2: Monitoraggio qualità dell'aria Nave

Allegato 3: Relazione Campagna monitoraggio Arpa

Allegato 4: Relazione Valutazione esiti campagne qualità dell'aria

Allegato 5: Nota esplicativa della Relazione sanitaria e Appendice 01 alla relazione sanitaria

Allegato 6: Relazione geologica e geotecnica

Allegato 7: Relazione Campi magnetici aggiornamento

Allegato 8: Componente rumore: risposta ad osservazioni

Allegato 9: Rumore previsioni attività di cantiere